



**COMUNE DI CASTIGLIONE D'ADDA  
PROVINCIA DI LODI  
UFFICIO POLIZIA LOCALE**

**VIA ROMA 130 1 C.A.P. 26823- Tel. 0377/900403- Fax 0377/901493**

**PROVVEDIMENTO CONTINGIBILE E URGENTE  
CONTRO L'ABUSO DELL'ALCOOL**

**ORDINANZA N° 28/2009**

**Ex Articolo 54 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000**

**I L S I N D A C O**

**(in qualità di Autorità Locale di Pubblica Sicurezza)**

**1) RILEVATO CHE:**

- le conseguenze sociali e personali che derivano dall'abuso del consumo di alcool hanno assunto una valenza di interesse generale giuridicamente rilevanti in particolare rispetto alla tutela del diritto dei bambini e degli adolescenti ad una vita familiare serena;
- che appare sempre più diffusa, anche tra i giovanissimi, l'assunzione di bevande alcoliche in luoghi pubblici o aperti al pubblico specie nel periodo estivo;
- l'abuso del consumo di alcool può sfociare in episodi di inciviltà e violenza che favoriscono un generale degrado urbano e sociale;
- che questa situazione, specie all'interno di gruppi, potrebbe degradare in schiamazzi e comportamenti che provocano tensioni e mettono a rischio l'incolumità dei soggetti coinvolti arrecando altresì molestia e disturbo agli altri fruitori degli spazi pubblici nonché disturbo alla quiete pubblica;

**2) PRESO ATTO CHE:**

- i sintomi dovuti all'assunzione, anche occasionale, di alcool possono causare, a seconda del grado di concentrazione nel sangue e in modo variabile a seconda del soggetto assunto di bevande alcoliche, perdita di controllo e della percezione del rischio, cambiamenti dell'umore, rabbia, tristezza, confusione mentale, disorientamento, aggressività, perdita dei freni inibitori e conseguenze gravi sulla salute degli assuntori;

- che le sintomatologie di cui al punto precedente tendenzialmente si aggravano in relazione alla giovane età dei soggetti assuntori di alcool;

### **3) CONSIDERATO CHE:**

- nei luoghi pubblici in cui sono consumate bevande alcoliche vengono spesso abbandonati e a volte volutamente frantumati i contenitori delle bevande costituendo così fonte di potenziale pericolo per coloro che hanno diritto a fruire di tali spazi con particolare riferimento ai soggetti deboli quali i bambini, gli anziani e i portatori di handicap;

### **4) VALUTATO QUINDI OPPORTUNO:**

- intervenire per prevenire e contrastare comportamenti che possono offendere la pubblica decenza, compromettere o rendere pericoloso l'accesso e la libera e piena fruizione di spazi pubblici ed aperti al pubblico;
- contenere il fenomeno dell'abuso di alcolici, specie nei soggetti minorenni, per il conseguente danno alla salute degli interessati;

### **5) RITENUTO CHE:**

- a tutela del superiore interesse di garantire la sicurezza urbana, la quiete e il riposo delle persone, la salute pubblica e l'incolumità di tutti i cittadini che si trovano sul territorio comunale di Castiglione d'Adda, ricorrono i presupposti di Legge per l'adozione di un provvedimento urgente di prevenzione ed eliminazione delle situazioni che potrebbero creare disagio in relazione a quanto descritto nei punti precedenti;

### **6) VISTI:**

- Visto l'articolo 54 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni, operate a norma del Decreto Legge n° 92 del 23/05/2008 convertito nella Legge n° 125 del 24/07/2008;
- Visto il Decreto del Ministro dell'Interno del 05/08/2008 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n° 186 del 09/08/2008;

## **ORDINA**

A partire dalla data di pubblicazione e fino tutto il 31 Dicembre 2009, per i motivi tutti indicati in premessa, entrerà in vigore la presente Ordinanza i cui obblighi e divieti sono contenuti nei successivi 7 (sette) articoli.

## **ARTICOLO 1**

### **DIVIETO GENERALE DI CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE IN PARTICOLARI SITUAZIONI**

E' fatto assoluto divieto a chiunque di consumare nonché detenere (a scopo di verosimile immediato consumo) ogni genere di bevanda alcolica o superalcolica (di qualsiasi gradazione e anche se diluita o miscelata con bevande non alcoliche) in contenitori di vetro o in latta in tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico del territorio comunale allorquando:

- a) si creino condizioni di pericolo derivanti dall'abbandono di qualsivoglia contenitore o dalla loro frantumazione (in caso di vetro) o squarciamiento (in caso di lattine o latte);
- b) si concretizzino comportamenti incivili, violenti o tali da limitare la piena e serena fruizione degli stessi luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- c) si creino condizioni di disturbo alla quiete pubblica o del diritto di riposo delle persone.

Sono esclusi dal divieto di cui al presente Articolo 1:

- coloro che consumano bevande alcoliche o superalcoliche all'interno dei pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande e nelle aree a loro autorizzate ed attrezzate per la somministrazione o il consumo di alimenti e bevande (es. dehors, plateatici esterni ai bar, ecc.);
- coloro che consumano bevande alcoliche o superalcoliche all'interno degli esercizi di vicinato di prodotti di gastronomia ai sensi dell'articolo 3 lettera F bis) della Legge 248/2006;
- coloro che consumano bevande alcoliche all'interno degli esercizi artigianali di produzione artigianale di alimenti o bevande (es. pizzerie o gelaterie d'asporto dotate di distributori automatici di bevande).

## **ARTICOLO 2**

## **DIVIETO GENERALE DI CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE AI MINORI DI ANNI 16**

E' fatto assoluto divieto ai cittadini minori di anni 16 di consumare nonché detenere ogni genere di bevanda alcolica o superalcolica (di qualsiasi gradazione e anche diluita o miscelata con bevande non alcoliche) in tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico del territorio comunale.

### **ARTICOLO 3**

#### **DIVIETO ASSOLUTO DI CESSIONE DI BEVANDE ALCOLICHE AI MINORI DI ANNI 16 DA PARTE DI GESTORI DI PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, ESERCIZI DI VENDITA AL MINUTO DI ALIMENTARI E AGLI ORGANIZZATORI DI PUBBLICI TRATTENIMENTI**

E' fatto assoluto divieto ai gestori degli esercizi commerciali e artigianali di cui al successivo elenco di cedere, per qualsiasi motivo, ai cittadini minori di anni 16 ogni genere di bevanda alcolica o superalcolica (di qualsiasi gradazione e anche se diluita o miscelata con bevande non alcoliche).

#### **ELENCO DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO:**

- Esercizi di somministrazione alimenti e bevande
- Esercizi commerciali in sede fissa che vendono bevande alcoliche
- Titolari di autorizzazioni alla vendita in forma ambulante di alimenti e bevande
- Titolari di abilitazioni alla vendita di bevande mediante distributori automatici
- Titolari di Licenze di Pubblica Sicurezza per lo svolgimento di pubblici trattenimenti o pubblici spettacoli in cui venga autorizzata congiuntamente la vendita di alimenti e bevande
- Titolari di circoli privati di cui al D.P.R. 235/2001
- Esercizi artigianali di gastronomia che hanno all'interno del locale di vendita distributori automatici di bevande

### **ARTICOLO 4**

#### **DIVIETO ASSOLUTO DI CESSIONE DI BEVANDE ALCOLICHE AI MINORI DI ANNI 16**

A parte quanto disposto al precedente articolo 3 è fatto assoluto divieto a chiunque di cedere, per qualsiasi motivo, ai cittadini minori di anni 16, ogni genere di bevanda alcolica o superalcolica (di qualsiasi gradazione e anche se diluita o miscelata con bevande non alcoliche) in tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico del territorio comunale.

## **ARTICOLO 5**

### **FORME DI PUBBLICIZZAZIONE DELL'ORDINANZA E CONINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE NELLA LOTTA ALLA DIFFUSIONE DEL FENOMENO DI ABUSO DELL'ALCOL DA PARTE DEI MINORENNI**

Al presente provvedimento, oltre alla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, dovrà essere data la massima pubblicizzazione. A tale scopo copia della presente Ordinanza:

- 1) dovrà essere inviata a tutti gli esercizi presenti sul territorio ed elencati al precedente articolo 3;
- 2) dovrà essere affissa nelle bacheche pubbliche comunali e negli spazi destinati alle pubbliche affissioni.

Il riassunto dei precetti e delle principali sanzioni di cui al presente provvedimento dovrà essere esposto, in modo ben visibile, in tutti gli esercizi commerciali di cui al precedente articolo 3.

La Polizia Locale di Castiglione d'Adda è incaricata di dare attuazione alle forme di pubblicizzazione di cui al presente articolo.

## **ARTICOLO 6**

### **SANZIONI PER INOSSERVANZA DELL'ORDINANZA**

- 1) Chiunque violi le disposizioni di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 4 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 500,00. E' sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle bevande ai sensi dell'articolo 20 comma 3 della Legge 689/1981. Come atto propedeutico alla confisca le Forze dell'Ordine procederanno al sequestro delle bevande ai sensi dell'articolo 13 della Legge 689/1981.
- 2) Gli esercenti di cui al precedente articolo 3 che somministrano o vendono alcolici (anche a mezzo di apparecchi automatici) di qualsiasi gradazione anche se diluiti o miscelati con bevande

analcoliche ai minori di anni 16, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 689 del Codice Penale, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 200,00 a € 500,00 e alla sanzione accessoria della sospensione dell'attività per un periodo compreso tra 1 e 10 giorni.

- 3) Gli esercenti di cui all'articolo 3 che omettono di esporre in modo ben visibile il riassunto dei precetti e delle principali sanzioni contenuti nel presente provvedimento sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 200,00.

Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie si applicano le disposizioni di cui alla Legge 689/1981 e del titolo IV del Regolamento di Polizia Urbana. Delle violazioni commesse dai minorenni rispondono i titolari di patria potestà, i tutori ovvero coloro che, per Legge, sono tenuti alla tutela del minore. L'autorità competente a ricevere il rapporto e a decidere sull'esecuzione delle sanzioni amministrative accessorie è individuata nel Segretario Comunale.

## **ARTICOLO 7**

### **VIDEOSORVEGLIANZA DELLE AREE A RISCHIO**

Nelle aree in cui si accerti o si abbia legittimo sospetto che avvengano violazioni alle disposizioni di cui alla presente Ordinanza il Funzionario Responsabile della Polizia Locale, con proprio provvedimento, può disporre la temporanea installazione di telecamere o altri mezzi di registrazione visiva. Il posizionamento delle telecamere e l'utilizzo dei dati videoregistrati dovranno essere conformi al vigente Regolamento Comunale in materia di videosorveglianza.

## **D I S P O N E**

- 1) di incaricare la Polizia Locale di Castiglione d'Adda e in via generale gli Agenti e Ufficiali della Forza Pubblica di vigilare sull'effettivo rispetto della presente Ordinanza;
- 2) di inviare al Prefetto di Lodi comunicazione dell'adozione della presente Ordinanza a norma dell'Articolo 54 comma 4 del Decreto Legislativo n° 267/2000;
- 3) di inviare per conoscenza copia del presente provvedimento al Comando Carabinieri di Castiglione d'Adda, alla Questura di Lodi,

alla Guardia di Finanza di Casalpusterlengo e alla Polizia Locale della Provincia di Lodi.

## **A V V E R T E**

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale con sede a Milano.

In alternativa al ricorso giudiziario è ammesso ricorso gerarchico, entro 30 giorni dalla pubblicazione, al Prefetto di Lodi.

**Dalla Residenza Municipale li ...07/09/2009**

**IL SINDACO**  
**f.to dr. Umberto Daccò.**

## **ESTREMI DI PUBBLICAZIONE**

La presente Ordinanza n° **28/2009** è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Castiglione d'Adda in data **07-09-2009** e vi rimarrà fino a tutto il **31-12-2009**

**Data 07-09-2009**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**f.to dott.ssa Lucia Pepe**